

PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI BOVINI DA VITA DA ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA

La deroga allo spostamento di bovini da uno stabilimento sito in zona di restrizione (Zona di Protezione/ZP o zona di Sorveglianza/ZS) può essere concessa nei seguenti casi previsti dal Regolamento (UE) 2020/687 e tra stabilimenti della stessa filiera/proprietà o in presenza di flussi consolidati:

1. da ZP verso uno stabilimento sito all'interno della ZP
2. da ZS verso uno stabilimento sito all'interno o all'esterno della ZS
3. da uno stabilimento situato in ZS verso pascoli all'interno della ZS

In deroga a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/687 il dispositivo del Ministero della Salute Dispositivo dirigenziale recante modifica del Dispositivo prot. 19593-03/07/2025-DGSA-MDS-P, prot. 20374 del 10/7/25 ha previsto la possibilità di concedere la deroga anche in tutti i casi non contemplati nei punti precedenti, ma esclusivamente per giustificati motivi di benessere, da valutare puntualmente da parte del Servizio Veterinario che ne accerta la sussistenza. E' in ogni caso fatto salvo il rispetto del Regolamento 1/2005, con particolare riferimento alla movimentazione di animali gravidi come specificato nell'allegato I, comma 2, lettera c).

In ogni caso, la deroga per le movimentazioni da allevamenti situati in ZP/ZS è possibile solo a seguito di:

- visita clinica favorevole su tutti i bovini costituenti la partita oggetto di deroga da effettuarsi nelle 48 ore prima della movimentazione;
- e
- prelievo ematico 7 giorni prima della movimentazione su ciascun animale incluso nella partita

In caso di insorgenza di sintomi sospetti la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di LSD.

Le condizioni per la movimentazione sono le seguenti:

- a) negli stabilimenti che fanno richiesta di deroga deve essere effettuato un trattamento con insetto repellenti da almeno 7 giorni, e comunque fino al giorno della partenza, prioritariamente sui bovini da movimentare;
- b) a seguito di esito favorevole degli accertamenti sanitari, gli animali potranno essere spostati nel periodo di efficacia del trattamento insetto repellente, in vincolo sanitario, garantendo adeguata disinfestazione e disinfezione del mezzo in uscita dall'allevamento;
- c) il percorso per raggiungere l'allevamento di destino, per quanto possibile deve avvenire utilizzando principali assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti bovini;
- d) la movimentazione deve avvenire senza operazioni di scarico o soste (carico singolo), fino allo scarico nell'allevamento di destinazione, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti - non sono ammessi passaggi nelle stalle di transito e/o centri di raccolta;

- e) tutti gli automezzi destinati al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati e sottoposti a misure di controllo di insetti prima del carico e dopo lo scarico ed esporre un cartello di colore giallo riportante la dicitura "Automezzo disinfettato";
- f) gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia;
- g) le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate sottoposti a misure di controllo di insetti prima e dopo il loro utilizzo;
- h) l'allevatore deve immediatamente comunicare al Servizio veterinario la comparsa di sintomi o segni clinici riferibili a LSD e, in tal caso, sospendere immediatamente il carico degli animali;

In tutti i casi gli animali oggetto della movimentazione non possono essere ulteriormente movimentati prima dell'esecuzione di un controllo al 28° giorno dopo l'ingresso, effettuato dall'Autorità competente di destino che dovrà accertare l'assenza di segni clinici compatibili con LSD tramite visita clinica ufficiale sugli animali introdotti.

In conformità all'articolo 45 del Regolamento (UE) 2020/687, nel caso in cui lo stabilimento di destinazione sia situato all'esterno delle zone di restrizione, il servizio veterinario competente applica le misure previste dagli articoli 40, 41 e 42 dello stesso Regolamento 2020/687, che sono le misure e i divieti stabiliti per gli stabilimenti all'interno della ZS, compresi i divieti su animali, prodotti e sottoprodotti. In particolare il vincolo di cui al paragrafo precedente è esteso a tutti i capi presenti nell'allevamento di destino.

Nel caso di movimentazione da stabilimenti in ZS verso pascoli in ZS, devono essere rispettate le condizioni specifiche previste dall'articolo 45 del Regolamento 2020/687 comma 1 lettere a) e b).

L'esito e la data della visita clinica, l'esito delle analisi di laboratorio e la data di trattamento con prodotti insetto repellenti sulla partita, devono essere registrati sul documento di accompagnamento (ex Mod. 4); in alternativa, gli esiti delle analisi di laboratorio possono essere resi disponibili dal Servizio Veterinario di partenza/veterinario aziendale/allevatore al Servizio Veterinario di destinazione via e-mail ma comunque prima della partenza degli animali.

Il Servizio Veterinario competente per lo stabilimento di origine acquisisce l'assenso dello stabilimento di destino per il tramite del Servizio Veterinario, competente su detto stabilimento, che rilascia nulla osta. In caso di movimentazioni verso zona libera ma all'interno della medesima Regione, le comunicazioni devono essere inoltre poste in conoscenza alla Regione interessata. Nel caso di movimentazioni verso zona libera di altra Regione è necessario provvedere, per il tramite della Regione competente sullo stabilimento di partenza, ad acquisire nulla osta dalla Regione competente sulla destinazione.

L'autorizzazione alla deroga è assolta attraverso la validazione del documento di accompagnamento (ex Mod. 4).